

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 2/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di gennaio, alle ore 15.00, presso la Sede Municipale di Avigliana - Piazza Conte Rosso, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

		PRESENZA
Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	SI
Sig. Pier Giuseppe GENOVESE	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- COMPONENTE -	SI

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Livio SIGOT.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna Maria ABBURRA', ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Responsabile di Area Amministrativa / Finanziaria Dott. Paolo ALPE

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

Esce dall'aula il signor Genovese Piero in quanto direttamente interessato dall'atto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5/A/2013 del 22/03/2013, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica, in quanto il precedente Regolamento si è andato rivelando non più rispondente all'evoluzione dei bisogni e al manifestarsi di nuove povertà, nonché alle nuove forme di sostegno al reddito, alla persona ed alla famiglia attuate in accordo di rete con altri Enti e servizi;

richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16/A/2013 del 05/07/2013 con la quale è stato modificato il Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica, approvato in data 22/03/2013, in quanto da una prima sperimentazione erano emerse alcune criticità e/o lacune, con conseguente necessità di apportare modifiche ed integrazioni;

considerato che l'affidamento familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 184 del 04/05/1983, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 149/2001 del 28/03/2001, è da considerarsi l'intervento privilegiato da porre in atto a favore di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;

verificato che l'esperienza maturata in questo campo dal Servizio Socio-Assistenziale del Consorzio ha confermato come l'affidamento familiare comporti un impegno sempre più complesso sia da parte degli operatori che da parte delle famiglie affidatarie, a causa delle problematiche molto impegnative che devono essere affrontate per ridurre gli effetti negativi derivanti dall'assenza o dalla carenza della famiglia naturale;

dato atto che compete all'Ente gestore dei Servizi socio assistenziali di residenza dei minori affidati erogare alle famiglie affidatarie un contributo economico mensile quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che queste si assumono sul piano educativo e della valenza sociale del loro intervento;

dato atto che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 42/A/97 del 28/04/97 è stato approvato il "Regolamento per gli affidamenti familiari";

richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea del Con.I.S.A. "Valle di Susa" n. 12/A/99 del 08/03/99 con la quale è stato approvato un Progetto a favore delle persone anziane autosufficienti denominato "La promozione dell'affidamento dell'anziano e del buon vicinato" che prevede, tra l'altro, che il Consorzio eroghi un contributo economico alle famiglie affidatarie, quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che queste si assumono, la cui entità deve essere stabilita annualmente;

richiamata la propria deliberazione n. 50/2004 del 26/05/2004 con la quale sono state recepite le linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 79-11035 del 17/11/2003 in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori;

richiamata la propria deliberazione n. 2/2016 del 19/01/2016, con la quale sono state determinate, per l'anno 2016, le quote di affidamento familiare;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 37/A/2009 del 18/12/2009 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento sui criteri per l'erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti", che riguarda, tra l'altro, l'affidamento familiare di persone anziane non autosufficienti;

richiamata la propria deliberazione n. 23/2010 del 14/04/2010 avente ad oggetto "Approvazione Protocollo d'Intesa tra i Distretti dell'ASL TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali ad essa afferenti finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare di persone non autosufficienti e di persone con disabilità con età inferiore a 65 anni", che riguarda tra l'altro l'affidamento familiare di persone disabili;

richiamati gli artt. dal 40 al 47 del nuovo Regolamento consortile del Servizio di Assistenza Economica da cui si evince, tra l'altro, che l'entità di tale contributo è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Con.I.S.A. "Valle di Susa";

dato atto che, anche in conformità alle indicazioni regionali in tal senso, la quota di affidamento familiare è stata uniformata, fin dal 1995, all'importo corrispondente al Minimo Vitale determinato annualmente;

richiamata la propria deliberazione n. 1/2017 del 26/01/2017 con la quale il Minimo Vitale viene determinato, per l'anno in corso, in **€ 502,00** mensili;

dato atto che è prevista, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - del vigente Regolamento per l'Assistenza Economica, la maggiorazione di 1/3 della quota di affidamento, per un importo pari, per l'anno 2017 ad **€ 670,00** mensili, nella seguente situazione ed esclusivamente per i casi già in carico alla data del 13/04/2012:

- minori in situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria;

richiamato l'art. 75, comma 2, del Regolamento per l'Assistenza Economica che prevede, a causa della significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali, la parziale applicazione, fino a diversa determinazione dell'Assemblea Consortile, dell'art. 40, commi 3 e 5, aventi ad oggetto i contributi per gli affidamenti familiari di minori, sospendendo, per i casi di nuova attivazione, l'erogazione della quota maggiorata e prevedendo che la quota massima erogabile a titolo di rimborso spese sia dimezzata;

ritenuto di prevedere l'erogazione della quota di affidamento familiare, anche oltre la maggiore età e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno, a favore di adolescenti e di giovani già collocati in affidamento familiare in età minorile, in presenza di particolari situazioni di vita (ultimo anno di scuola superiore, prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia ecc.), valutate caso per caso dal Servizio sociale ed opportunamente motivate; in questi casi, ai sensi dell'art. 40, comma 9, verrà erogato il contributo economico pari alla quota base mensile; non sono previsti rimborsi spese, fatte salve quelle di natura sanitaria;

dato atto che nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto all'indennità o assegno di accompagnamento, il contributo mensile di base viene maggiorato del 100% (**€ 1.004,00** mensili per l'anno 2017) cui si somma l'Indennità o Assegno di Accompagnamento, dei quali beneficerà direttamente la famiglia affidataria;

ritenuto che la quota di affidamento "diurno" per minori, anche disabili, vada rapportata alla complessità e alla specificità dei progetti relativi a ciascun soggetto e non possa, di norma, superare l'80% della quota di affidamento residenziale;

richiamata la propria deliberazione n. 36/2013 del 13/09/2013 con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Con.I.S.A. – ed i signori Lorena Seren Rosso e Mauro Stringat per la gestione della

“Famiglia Comunità”, di cui alla D.G.R. 79 – 11035 del 17/11/2003, collocata a Condove in Via Torino, 34;

ritenuto di determinare la quota di affidamento familiare alla “Famiglia Comunità”, per l’anno 2017, in misura forfettaria pari ad **€ 800,00** mensili, dando atto che il medesimo importo si applicherà alle eventuali altre esperienze di Famiglia Comunità che dovessero sorgere sul territorio;

richiamata la determinazione n. 118 del 24/09/2014 con la quale sono state determinate, per l’anno 2014, le quote per l’affidamento diurno di nuclei familiari o giovani adulti alla famiglia Ferrarini / Genovese, che si ritiene di confermare anche per l’anno in corso;

richiamata la propria deliberazione n. 36 del 28/07/2016 con la quale sono state determinate le quote di rimborso mensili per l’affidamento familiare residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati;

vista la Legge 08/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

vista la L.R. 08/01/2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte dei Responsabili dell’Area Minori Famiglie e Adulti e dell’Area Disabili e Anziani, in quanto non comporta impegno di spesa o minore entrata;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di determinare la quota di affidamento familiare "residenziale" in misura pari al Minimo Vitale individuato per l'anno di riferimento, corrispondente a **€ 502,00** mensili per l’anno 2017;
- 2) di prevedere la maggiorazione di 1/3 della quota di affidamento, esclusivamente per i casi già in carico alla data del 13/04/2012, per un importo pari ad **€ 670,00** mensili, nella seguente situazione:
 - minori in situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria;
- 3) di dare atto che, a causa della significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali e fino a diversa determinazione dell’Assemblea Consortile, è applicato con limitazione l’art. 40, commi 3 e 5, aventi ad oggetto i contributi per gli affidamenti familiari di minori, sospendendo, per i casi di nuova attivazione, l’erogazione della quota maggiorata e prevedendo che la quota massima erogabile a titolo di rimborso spese sia dimezzata;
- 4) di corrispondere conseguentemente, per l'anno 2017 alle famiglie affidatarie i seguenti contributi mensili, rapportati alle diverse tipologie:

Minori e minori disabili

- **€ 502,00** mensili per l'affidamento "residenziale";
- **€ 670,00** mensili, esclusivamente nei casi per i quali sia prevista la maggiorazione, già in carico alla data del 13/04/2012;

- **€ 1.004,00** mensili nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto all'indennità o assegno di accompagnamento, dei quali beneficerà direttamente la famiglia affidataria;
- la quota mensile da erogarsi per l'**affidamento "diurno"** sarà determinata in base alla complessità e alla specificità del progetto relativo a ciascun soggetto e non potrà, di norma, superare l'80% delle quote di affidamento familiare residenziale;
- ai minori adottati che rientrano nelle tipologie espressamente previste dalla citata deliberazione n. 50/2004 del 26/05/2004 e recepite nell'art. 40 del nuovo Regolamento del Servizio di Assistenza Economica, si applicano le quote di affidamento familiare riferite alle caratteristiche del minore (età ed eventuale disabilità);

Adulti in difficoltà e anziani autosufficienti

Tipologia A): Affidamento familiare rivolto all'adulto o all'anziano non in grado di vivere presso il proprio domicilio per disagi di ordine abitativo, di salute, o legati all'autonomia:

- **€ 502,00** nel caso di affidamento in convivenza di adulti o anziani autosufficienti

Tipologia B): Affidamento familiare rivolto all'adulto o all'anziano che accoglie nella propria abitazione un nucleo familiare o una persona singola che ne garantisca il soddisfacimento dei bisogni affettivo-relazionali ed assistenziali:

- **€ 402,00** mensili nel caso di adulti o anziani autosufficienti (corrispondente all'80% della quota base);

Tipologia C): Affidamenti di supporto e di buon vicinato:

- da **€ 104,00** ad **€ 500,00** mensili in relazione all'impegno richiesto dalle condizioni della persona;

- 5) di richiamare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto:
 - a) la propria deliberazione n. 50/2004 del 26/05/2004 con la quale sono state recepite le linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 79-11035 del 17/11/2003 in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori;
 - b) la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 37/A/2009 del 18/12/2009 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento sui criteri per l'erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti";
 - c) la propria deliberazione n. 23/2010 del 14/04/2010 avente ad oggetto "approvazione Protocollo d'Intesa tra i Distretti dell'ASL TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali ad essa afferenti finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare di persone non autosufficienti e di persone con disabilità con età inferiore a 65 anni";
- 6) di dare atto che, nel caso di **affidamento** del minore **a parenti** od a nuclei parentali entro il 4° grado, la quantificazione della quota affidamento é da determinarsi in rapporto alla situazione reddituale della famiglia affidataria e delle quote di riferimento per le varie tipologie:
 - a) 100% della quota di riferimento nei casi in cui il reddito del nucleo familiare affidatario sia inferiore al Minimo Vitale;
 - b) 50 % della quota di riferimento qualora il reddito del nucleo familiare affidatario sia inferiore al doppio del Minimo Vitale;
 - c) nulla sarà erogato qualora il reddito del nucleo familiare sia superiore al doppio del Minimo Vitale.
- 7) di determinare per gli orfani, sia minori che adulti disabili, che dalla quota di affidamento venga sottratto l'importo della pensione di reversibilità di cui gli stessi sono eventualmente titolari;

- 8) di prevedere l'erogazione della quota di affidamento familiare, anche oltre la maggiore età e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno, a favore di adolescenti e di giovani già collocati in affidamento familiare in età minorile, in presenza di particolari situazioni di vita (ultimo anno di scuola superiore, prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia ecc.) valutate caso per caso dal Servizio sociale ed opportunamente motivate; in questi casi, ai sensi dell'art. 40, comma 9, verrà erogato il contributo economico pari alla quota base mensile; non sono previsti rimborsi spese, fatte salve quelle di natura sanitaria;
- 9) di dare atto che, nel caso di affidamento residenziale di minori, gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, secondo i criteri definiti dall'art. 49, comma 1, del Regolamento Assistenza Economica e sono comunque tenuti a versare al Consorzio almeno l'importo degli assegni familiari, se percepiti; nel caso di affidamenti residenziali di adulti, di adulti disabili o di anziani si applica la compartecipazione secondo le modalità previste dall'art. 49, comma 5, del Regolamento di Assistenza Economica;
- 10) di determinare la quota di affidamento familiare per la "Famiglia Comunità", in misura forfettaria pari ad **€ 800,00** mensili, dando atto che il medesimo importo si applicherà alle eventuali altre esperienze di Famiglia Comunità che dovessero sorgere sul territorio;
- 11) di determinare i seguenti importi per l'affido diurno di nuclei familiari o giovani adulti alla famiglia Ferrarini / Genovese:
 - 1 membro → 80% della quota base prevista per l'affidamento residenziale = € 401,00
 - 2 membri → 65% della quota base prevista per l'affidamento residenziale = € 326,00
cadauno
 - 3 membri → 50% della quota base prevista per l'affidamento residenziale = € 250,00
cadauno
 - 4 membri o più → 40% della quota base prevista per l'affidamento residenziale = € 200,00
cadauno;
- 12) di determinare le seguenti quote di rimborso mensili per l'affidamento familiare residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati:
 - ◆ € 670,00 mensili (quota base maggiorata di 1/3 e già prevista dal regolamento A.E. per gli ultra 14enni), qualora l'inserimento avvenga presso un nucleo familiare o persona singola;
 - ◆ € 800,00 mensili (quota prevista per le Famiglie Comunità), qualora l'affidatario sia parte di un'organizzazione più complessa (es. religioso/a che accoglie il minore presso la propria struttura di residenza, adulto titolare o coinvolto nella gestione di struttura ricettiva, presso la quale il minore viene accolto in convivenza, ecc.);
- 13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 14) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE

attesa l'urgenza di procedere al rinnovo dei contributi a sostegno dell'Affidamento familiare

visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CHIARA\ARCHIVIO\Delibere CdA 2017\Delib. Affidamenti 2017.doc

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO

Dott. Livio SIGOT

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO

Dott. Livio SIGOT

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ a tutti i Comuni Consorziati – tramite PEC – in applicazione dell'art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Livio SIGOT

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO

Dott. Livio SIGOT